



31821-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE

- Presidente -

Sent. n. sez. 1195/2020

ROSA PEZZULLO

PAOLA BORRELLI

- Relatore -

UP - 28/09/2020

R.G.N. 44331/2019

GIOVANNI FRANCOLINI

GIUSEPPE RICCARDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l'inammissibilità de ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso *sub iudice* concerne la sentenza della Corte di appello di Milano del 10 settembre 2019, che ha confermato la condanna inflitta — sia ai fini penali che civili — a (omissis) dal Tribunale della stessa città per i reati di cui agli artt. 612, comma 2 e 582 cod. pen. ai danni di ! (omissis) . Il Giudice di prime cure aveva riqualificato l'originaria contestazione di stalking in quella di minaccia aggravata ed aveva escluso la gravità delle lesioni.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo lamenta omessa motivazione. Né il Tribunale, né la Corte di appello avevano giustificato il riconoscimento della recidiva — peraltro genericamente contestata — e neanche era stato argomentato intorno al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla predetta aggravante. Anzi, la motivazione quanto a quest'ultimo aspetto sarebbe errata, perché si riferisce al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (già riconosciute dal primo decidente) e non già al giudizio di comparazione.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. perché i reati si sarebbero prescritti, rispettivamente, il 4 aprile 2019 ed il 25 dicembre 2018, date entrambe antecedenti alla sentenza di appello. Da questo punto di vista — opina il ricorrente — non rileva la recidiva, dal momento che la sua natura — semplice o aggravata — non era stata specificata nel processo. A prescindere da tale osservazione, l'impugnante sostiene che sia esportabile, anche in relazione all'equivalenza, il principio sancito da Sezioni Unite n. 20808 del 2019 quanto al giudizio di subvalenza della recidiva, reputato neutralizzante per gli effetti *in malam partem* che conseguono al suo riconoscimento, ivi compresa la sua idoneità ad incidere sull'allungamento del termine prescrizione, pena la violazione dell'art. 3 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione; il ricorso, di contro, non attingendo né *l'an* della responsabilità né la condanna al risarcimento del danno, va reputato inammissibile ai fini civili.

2. In particolare è fondato il secondo motivo di ricorso che predica la maturazione del termine prescrizione per entrambi i reati, sostenendo l'irrilevanza, nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, della recidiva, siccome contestata solo genericamente e, quindi, da ritenersi come semplice.

2.1. Ebbene, il Collegio conviene con la prospettazione del ricorrente, dal momento che, effettivamente, riguardando i capi di imputazione, l'unico riferimento alla recidiva si legge nella rubrica del capo a), dove è indicato, tra gli altri, l'art. 99 cod. pen., mentre difetta la consueta indicazione, che si trova generalmente in calce ai capi di imputazione, circa la recidiva e la sua natura.

Va altresì osservato che, nella sentenza di primo grado, questo tema non è esplicitamente affrontato, giacché il Tribunale si è limitato solo a reputare le



circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, senza soffermarsi su quest'ultima.

La Corte di appello, di contro, ha sostenuto che il Giudice di prime cure avesse riconosciuto all'imputato la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ma tale dato, come accennato, non si riscontra dall'esame della decisione del Tribunale.

Ne consegue che, essendo la recidiva solo genericamente contestata, in un'ottica di *favor rei*, essa andava ritenuta semplice. In questo senso si è espressa più volte questa Corte, sancendo il principio secondo cui la contestazione della recidiva "ex art. 99 cod. pen.", senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, cosicché la stessa non incide sul termine di prescrizione (Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017, Bencandato, Rv. 270843; Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, Alexa Catalin, Rv. 270843).

Tali sentenze si iscrivono nell'orientamento a lume del quale è necessaria la contestazione puntuale della recidiva tutte le volte in cui il giudice, con riferimento alla medesima, debba praticare un correlativo aumento della pena e, comunque, in ogni ipotesi in cui dalla sussistenza di una determinata ipotesi di recidiva debba derivare all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446, in motivazione; Sez. 1, n. 19681 del 08/02/2001 Rv. 219283; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996 Rv. 205072).

2.2. La recidiva, pertanto, deve considerarsi semplice e, di conseguenza, ininfluenza sul calcolo del termine di prescrizione. Ne consegue che, effettivamente, i reati si sono prescritti; in particolare, il termine prescrizione per entrambe le fattispecie è di anni sette e mesi sei, donde il reato continuato di cui al capo a) si è prescritto al più tardi il 4 aprile 2019 e la lesioni di cui al capo b) il 25 dicembre 2018, quindi entrambi prima della sentenza impugnata.

2.3. Quest'ultima va, pertanto, annullata senza rinvio quanto ad entrambi i reati, giacché l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, ancorché essa non sia stata postulata nei motivi di gravame né in udienza dinanzi al giudice di appello. Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, avendo questi disatteso il dovere di provvedere ex art. 129 cod. proc. pen. (dalle motivazioni di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, §§ 16 e 17).

2.4. Quanto al versante civilistico della regiudicanda, il ricorso è inammissibile e la sentenza impugnata va mantenuta ferma, giacché il ricorso



non affronta né il tema dell'an della responsabilità né contesta il capo della decisione specificamente dedicato alle statuizioni civili.


P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 28/09/2020.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Gerardo Sabeone

